

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA CHE PARTECIPANO A FIERE ALL'ESTERO

Art. 1: Scopo dell'iniziativa

La Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Bologna (CCIAA), al fine di incentivare i processi di internazionalizzazione delle imprese della Provincia di Bologna, prevede la concessione di contributi volti ad incentivare la partecipazione a fiere e mostre all'estero.

Art. 2: Stanziamento

Il Consiglio camerale, in sede di approvazione del bilancio preventivo, definisce una somma per le finalità di cui al presente Regolamento, in relazione alle esigenze dell'economia provinciale.

Al fine di consentire un accesso al contributo distribuito omogeneamente nel corso dell'esercizio, lo stanziamento annuale viene suddiviso in tre quote trimestrali (1/1-30/4, 1/5-31/8 e 1/9-31/12 di ogni anno). Per l'individuazione del trimestre di competenza viene considerata la data di conclusione della manifestazione fieristica per la quale si richiede il contributo.

Art. 3: Soggetti beneficiari

Sono soggetti finanziabili le piccole e medie imprese, così come definite nella raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (GU Unione Europea L 124 del 20/05/2003), che:

- siano attive al momento della presentazione della domanda;
- abbiano la sede legale nella provincia di Bologna, regolarmente denunciata all'Ufficio Registro delle Imprese della CCIAA di Bologna;
- siano in regola con il pagamento del diritto camerale annuale.

Art. 4: Presentazione delle domande

Le domande di contributo, redatte sulla base del facsimile allegato al presente testo, dovranno essere inviate, esclusivamente a mezzo raccomandata A.R., alla CCIAA - Area Promozione economica ed internazionalizzazione, Piazza della Mercanzia 4, 40125 Bologna.

Le domande dovranno essere inviate entro 60 giorni dalla data di chiusura della fiera (farà fede la data del timbro postale di spedizione), fatto salvo quanto previsto all'art. 10.

Art. 5: Spese ammissibili

Sono ammissibili a contributo esclusivamente le spese, al netto dell'IVA e delle analoghe imposte estere, sostenute per:

- affitto dello spazio espositivo;
- allestimento dello stand;
- allacciamenti elettrici ed idrici;
- consumi elettrici ed idrici;
- pulizia dello stand;
- iscrizione al catalogo ufficiale;
- viaggio (al massimo due addetti per ogni azienda); per i viaggi in automobile è riconosciuto una spesa forfetaria di 0,31 Euro al chilometro;

- pernottamento in albergo nella località ove si tiene la fiera, o in prossimità della stessa, con il limite di due rappresentanti per azienda;
- trasporto dei prodotti esposti in fiera;
- interpretariato;
- spese di traduzione delle fatture nei casi in cui è richiesta dall'art. 6 ai fini della richiesta di contributo.

Le imprese che, pur avendo sostenuto costi, abbiano rinunciato alla partecipazione alla fiera, per qualsivoglia motivo, non saranno ammesse a contributo.

Art. 6: Documentazione delle spese sostenute

La documentazione delle spese ammissibili, da allegare alla domanda di contributo di cui al precedente art. 4, deve essere prodotta a mezzo fatture intestate all'impresa istante e, più in particolare, deve consistere in:

1. fotocopia delle fatture relative alle spese ammissibili di cui all'art. 5. Qualora dette fatture siano espresse in lingua straniera diversa dall'inglese, francese e spagnolo, dovrà essere allegata apposita traduzione redatta da un traduttore iscritto presso il Tribunale o il Ruolo dei Periti e degli Esperti tenuto dalle Camere di Commercio.
Nel caso di fatturazione dello spazio espositivo da parte di soggetto diverso dall'ente organizzatore della fiera o suo rappresentante in Italia occorre allegare fotocopia della pagina del catalogo ufficiale della manifestazione da cui risulti il nome dell'impresa che richiede il contributo o dichiarazione dell'ente fieristico che attesti la partecipazione dell'impresa alla manifestazione.
Nel solo caso che dalla fattura dell'agenzia di viaggio non si evincano le tratte percorse e il costo delle stesse occorre allegare fotocopia dei biglietti di viaggio;
2. dichiarazione, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, del titolare dell'impresa relativa al numero di chilometri percorsi per raggiungere la sede della fiera e rientrare in sede, nel caso di viaggio affrontato con automobile privata;
3. copia della contabile bancaria attestante il pagamento di ciascuna fattura; per le sole spese di pernottamento, nel caso di pagamento in contanti, è ammessa per la dimostrazione dell'avvenuto pagamento apposita indicazione in fattura o quietanza dell'albergo;
4. modulo della Camera di Commercio di Bologna per le dichiarazioni ai fini fiscali previste dall'art. 28 del DPR 600/1973;
5. fotocopia documento di identità in corso di validità del legale rappresentante.

Art. 7: Natura ed entità del contributo

Per accedere al contributo l'impresa dovrà aver sostenuto costi ammissibili per almeno 2.000,00 Euro, al netto dell'Iva.

Per ciascuna fiera per la quale venga presentata richiesta di contributo, la Camera di Commercio concederà, sulle spese giudicate ammissibili ed adeguatamente documentate a norma dei precedenti articoli, un contributo massimo di € 7.500,00 calcolato come segue:

- 50% delle spese fino a 5.000 Euro;
- 40% delle spese che eccedono i 5.000 Euro e fino a 10.000 Euro;
- 30% delle spese che eccedono i 10.000 Euro e fino a 15.000 Euro;
- 20% delle spese che eccedono i 15.000 Euro e fino a 20.000 Euro;
- 10% delle spese che eccedono i 20.000 Euro e fino a 25.000;
- sulle spese che eccedono i 25.000 Euro non verrà concesso alcun contributo.

Tale contributo non è cumulabile con altre agevolazioni di fonte pubblica riguardanti la stessa manifestazione fieristica.

I contributi previsti dal presente regolamento si intendono concessi in base al Reg. CE n° 1998/2006 sugli aiuti “de minimis” (G.U.C.E. L 379 del 28/12/06), che esclude gli investimenti per la produzione primaria in agricoltura (coltivazione del fondo, allevamento del bestiame, silvicoltura), l’acquacoltura, la pesca ed il settore carboniero.

Questo comporta che un’impresa non possa ottenere aiuti di fonte pubblica, erogati in regime “de minimis”, per un importo superiore a 200.000 Euro nell’arco dell’esercizio in corso e dei due esercizi finanziari precedenti dell’impresa; come momento di riferimento andrà presa la data del provvedimento con cui viene assegnato ciascun contributo. Per le imprese del settore autotrasporto il massimale è invece fissato in 100.000 Euro. Ove sommando l’aiuto spettante ai sensi del presente regolamento agli altri aiuti “de minimis” già ottenuti nei tre esercizi finanziari si superino i massimali sopra indicati non sarà possibile procedere all’assegnazione del contributo, nemmeno per la quota utile a raggiungere il massimale.

Ai fini della verifica del rispetto di tale limite, il legale rappresentante dell’azienda istante rilascerà, in sede di richiesta del contributo, una dichiarazione attestante tutti i contributi ricevuti in regime “de minimis” nell’esercizio in corso e nei due esercizi finanziari precedenti, impegnandosi a comunicare gli ulteriori aiuti “de minimis” ottenuti tra la data della dichiarazione ed il momento in cui viene a conoscenza del contributo assegnato ai sensi del presente regolamento.

Art. 8: Priorità per assegnazione del contributo

Il contributo determinato a norma del precedente art. 7 sarà prioritariamente assegnato alle imprese che partecipano per la prima volta ad una fiera (la priorità viene riferita alla manifestazione fieristica); qualora, effettuata tale assegnazione, risulti un avanzo di fondi, si procederà all’assegnazione del contributo alle imprese che partecipano per la seconda volta alla stessa fiera; e così via, fino ad esaurimento dei fondi disponibili per il quadrimestre di riferimento dello stanziamento, secondo quanto indicato all’art. 2. In caso di parità nell’ultima posizione di priorità, in presenza di fondo non sufficientemente capiente, si procederà alla ripartizione proporzionale delle risorse disponibili fra tutti coloro che occupano tale ultima posizione.

Per la determinazione del numero di partecipazioni per la fiera oggetto del contributo si tiene conto degli ultimi 10 anni di svolgimento della manifestazione.

Art. 9: Esame delle domande e liquidazione dei contributi

Le domande pervenute nei termini di cui all’art. 4 saranno esaminate, a cura dell’Area Promozione economica e internazionalizzazione, e verrà redatta apposita graduatoria per quadrimestre di competenza, secondo quanto indicato all’art. 2.

Sulla base della graduatoria di cui sopra, il Dirigente competente darà comunicazione alle imprese interessate dell’esito delle istanze presentate.

La CCIAA effettuerà, ai sensi del DPR 445/2000, appositi controlli a campione per verificare la conformità all’originale dei documenti trasmessi e la veridicità delle dichiarazioni rilasciate.

Art. 10: Disposizioni transitorie

Il presente regolamento si applica alle fiere concluse dal 1 gennaio 2007 in poi.

Per consentire l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento a partire dal primo quadrimestre 2007 (fiere concluse tra il 1 gennaio ed il 30 aprile 2007), le relative domande potranno essere presentate entro 60 giorni dalla fine del I quadrimestre 2007 (29 giugno 2007).

Le domande che fossero presentate in base al precedente testo del regolamento non verranno comunque rigettate: le imprese verranno invitate in forma scritta a regolarizzare la domanda secondo il nuovo modulo, considerando valida la data di presentazione, la documentazione prodotta e l'imposta di bollo corrisposta.

Art. 11: Regolamento generale

Per tutto quanto non regolamentato dal presente articolato si fa riferimento al regolamento camerale di cui alla delibera della Giunta camerale n. 5 del 22/01/2007, e successive modifiche e integrazioni, che detta criteri a carattere generale per la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici.

Art. 12: Norme per la tutela della privacy

La presentazione della domanda di contributo comporta il consenso al trattamento dei dati in essa contenuti, per gli effetti del D. Lgs. 196 del 30/06/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ai soli fini degli adempimenti necessari a dare applicazione al presente testo di regolamento, ivi inclusa la comunicazione di tali informazioni alle banche dati dei contributi pubblici previste dall'ordinamento.